

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di mercoledì trentuno del mese di maggio alle ore 17,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVI ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

E' presente l'Assessora Segnalini che assume la presidenza dell'Assemblea.

Risultano altresì presenti gli Assessori Gotor e Patanè.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Alfonsi, Funari, Lucarelli, Velocchia e Zevi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Abbandona la seduta in modalità telematica l'Assessore Velocchia.
(O M I S S I S)

Interviene in modalità telematica l'Assessore Velocchia.
(O M I S S I S)

Deliberazione n.190

Misure per la tutela della biodiversità in ambito cittadino e per la difesa di rondini (hirundo rustica) rondoni (apus apus), balestrucci (delichon urbica) e specie affini.

PREMESSO CHE

la vigente legge n. 349/86, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, tutela il patrimonio naturale, del quale fanno parte le specie faunistiche;

la tutela della biodiversità costituisce un valore di rilievo costituzionale e che ciascun ente pubblico ha il potere di determinare misure idonee allo scopo, nei limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale, statale e regionale;

l'Italia con legge n. 503 del 5 agosto 1981 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata il 19 settembre 1979 a Berna, con la quale sono stati fissati i principi per assicurare la tutela della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e, in particolare, delle specie migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili, attraverso le Direttive Uccelli e Habitat;

i partner europei con la citata Convenzione si sono impegnati a prestare particolare attenzione alle zone che rivestono importanza per le specie migratrici situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta;

la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", poi abrogata e sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CEE, concernente la conservazione dagli uccelli selvatici e la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", approvata il 21 maggio 1992 dalla Commissione europea, volta a promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo, costituiscono i principi e la base normativa su cui si fonda Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità;

la predetta Direttiva è stata recepita con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, recante il Regolamento di attuazione, successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120;

nel quadro delle attribuzioni e delle competenze istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, regolamentare e statutario, Roma Capitale provvede alla tutela del benessere degli animali;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005 è stato approvato il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali;

CONSIDERATO che

l'Italia ha aderito all'impegno di ridurre il tasso di perdita della biodiversità a livello globale attraverso la sottoscrizione dell'iniziativa denominata "Countdown 2010", un progetto lanciato per incoraggiare azioni sostenibili da parte delle amministrazioni pubbliche e della società civile, secondo il quale ogni azione, anche la più semplice, assunta da amministrazioni comunali, Enti o privati deve prevedere il contenimento dei danni alla biodiversità;

le amministrazioni comunali sono chiamate ad esercitare i poteri e le funzioni di spettanza attraverso l'adozione di misure concrete, affinché la biodiversità e gli ecosistemi siano tutelati efficacemente, sul territorio di propria competenza, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;

l'importanza della biodiversità urbana nelle politiche di cooperazione dei Paesi partners ha trovato, negli anni, ampi riconoscimenti in ambito internazionale, quali: la Dichiarazione di Erfurt del 2008, presso il Convegno Urban Biodiversity & Design (URBIO) svoltosi ad Erfurt in Germania, che ha evidenziato come la biodiversità urbana sia vitale per realizzare gli obiettivi della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB); la Decisione IX/28 *"Promoting engagement of cities and local authorities"* assunta al 9° Meeting della Conferenza delle Parti (COP-9 CBD) svoltosi a Bonn nel maggio 2008; il piano di azione *"Plan of action on subnational governments, cities and other local authorities for biodiversity"* deciso al meeting successivo (COP-10 CBD), svoltosi a Nagoya in Giappone nei giorni 18-29 ottobre 2010;

"garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantire il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano" rientra tra gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2020, da rinnovare nel redigendo nuovo documento strategico nazionale per il 2030 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;

per la tutela delle specie migratrici, atteso il rischio estinzione cui sono soggetti gli uccelli nidificanti anche a causa della continua trasformazione degli habitat, questi ultimi vanno mantenuti in uno stato di conservazione favorevole;

approfondite ricerche hanno recentemente messo in evidenza la relazione tra l'alterazione degli ecosistemi e la nascita e la diffusione di malattie infettive, come le zoonosi;

in particolare, nelle condizioni di bassa biodiversità generalmente presenti negli ecosistemi alterati e degradati, tendono a prevalere poche specie le cui popolazioni, numericamente molto abbondanti, divengono più esposte a contrarre e diffondere infezioni che possono trasmettersi all'uomo (zoonosi);

RILEVATO che

nel territorio di Roma Capitale sono presenti le specie di avifauna Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone comune (*Apus apus*) e Rondone pallido (*Apus pallidus*), protette su tutto il territorio nazionale, ai sensi della Legge n.157/1992, che vieta l'uccisione degli individui adulti e la distruzione di nidi, uova e nidiacei,

nello stesso territorio di Roma potrebbero essere localmente presenti e nidificanti altre specie affini, quali il Rondone maggiore (*Apus melba*) e il Topino (*Riparia riparia*), parimenti protette;

alcune di dette specie come Rondini, Balestrucci e Rondoni sono in diminuzione numerica all'interno di tutto il territorio italiano (dati del Progetto MITO2000 - Monitoraggio Italiano Ornitologico);

rondini, balestrucci, rondoni e specie affini, essendo insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, moscerini e mosche, come evidenziato da diversi studi scientifici che riportano il dato di circa 6.000 insetti catturati al giorno per coppia nella stagione riproduttiva, per complessivi 150.000 insetti catturati per ogni covata portata a termine, tale predazione rientra tra quelli che consideriamo "servizi ecosistemici" resi dalla biodiversità urbana, in quanto agisce come "insetticida naturale" per la difesa fitosanitaria del verde urbano, limitando la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi;

PRESO ATTO che

le rondini e i balestrucci sono fedeli ai propri nidi, tornando ad occupare il medesimo sito per più anni di seguito;

BirdLife International, network mondiale delle organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna, di cui la Lipu è il partner italiano, ha inserito Rondine (SPEC 3) e Balestruccio (SPEC 3) tra le specie considerate minacciate a livello continentale, e dunque prioritarie per la conservazione (*Species of European Conservation Concern, SPEC*);

questa Amministrazione desidera portare avanti una prassi consapevole dei valori e dei servizi ecosistemici resi dalla biodiversità urbana.

tra le Misure per la tutela della Biodiversità in ambito cittadino e per la difesa di rondini (*Hirundo rustica*) rondoni (*Apus apus*), balestrucci (*Delichon urbica*) e specie affini rientrano:

1. il rigoroso rispetto della vigente normativa a tutela della biodiversità e degli ecosistemi che vieta a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune, Rondone pallido e specie affini, in tutto il territorio capitolino.
2. l'obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali di costruzione. Questo include il divieto di disturbo, danneggiamento e abbattimento dei nidi. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno) in quanto le rondini e i balestrucci possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito;
3. l'ammissione della deroga al divieto di rimozione dei nidi esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ossia tra il 30 novembre e il 15 febbraio di ogni anno:
 - in caso di realizzazione di interventi edilizi, previa richiesta di nulla osta al Dipartimento Tutela Ambientale, corredata di una relazione tecnica che riporti il numero dei nidi presenti nel sito fatto oggetto di intervento edilizio e le modalità di salvaguardia che si intendono adottare; solo nei casi di impossibile salvaguardia dei nidi, quelli danneggiati o distrutti dovranno essere sostituiti da altrettanti adeguati nidi artificiali e prodotta relativa documentazione;

- nei casi in cui la presenza di numerosi nidi in locali chiusi (garage, magazzini, cantine e simili) determini condizioni igieniche di pericolo per la salute di chi frequenta i suddetti locali. La condizione di pericolo dovrà essere verificata e certificata dalla Asl competente per territorio. La certificazione della Asl dovrà essere allegata alla richiesta di nulla osta in deroga da presentare al Dipartimento Tutela Ambientale, il quale potrà richiedere l'installazione di nidi artificiali sostitutivi in un luogo comunque vicino all'originario;

a maggior tutela e salvaguardia delle specie migratorie e della biodiversità urbana è riconosciuto di massima utilità:

1. il mantenimento delle aperture delle cavità dei coppi posti in prima fila nel rifacimento dei tetti;
2. l'utilizzo di intonaci rugosi per agevolare la costruzione dei nidi di rondini e balestrucci sotto ai cornicioni degli edifici ed il mantenimento dei medesimi sottotetti con un angolo retto di 90°;
3. la disposizione di nidi artificiali sugli edifici esistenti, sulle facciate esposte a nord, est o nord-est per favorire la nidificazione dei rondini, anche in assenza di cavità in grado di ospitarne i nidi;

VISTI

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

la legge Regione Lazio 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

la legge 24 novembre 1981, n. 689 modifiche al sistema penale;

la legge 20 luglio 2004 n.189 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, che ha modificato l'art. 544 ter. del Codice Penale

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005 recante il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali,

Preso atto:

che, in data 22 maggio 2023 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato - ai sensi dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in

atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: Giuseppe Sorrentino

che in data 22 maggio 2023 il Direttore della Direzione Agricoltura e Benessere Animali del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: Giuseppe Sorrentino

che in data 24 maggio 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto nei limiti delle risorse all'uopo stanziare in bilancio".

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci

che sulla proposta di deliberazione è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

DELIBERA

di approvare le seguenti Misure per la tutela della Biodiversità in ambito cittadino e per la difesa di rondini (*Hirundo rustica*) rondoni (*Apus apus*), balestrucci (*Delichon urbica*) e specie affini:

- il rigoroso rispetto della vigente normativa a tutela della biodiversità e degli ecosistemi che vieta a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune, Rondone pallido e specie affini, in tutto il territorio capitolino.
- l'obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali di costruzione. Questo include il divieto di disturbo, danneggiamento e abbattimento dei nidi. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno) in quanto le rondini e i balestrucci possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito;
- la deroga al divieto di rimozione dei nidi esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione (tra il 30 novembre e il 15 febbraio di ogni anno) nei soli seguenti casi:

1. realizzazione di interventi edilizi, previa richiesta di nulla osta al Dipartimento Tutela Ambientale, corredata di una relazione tecnica che riporti il numero dei nidi presenti nel sito fatto oggetto di intervento edilizio e le modalità di salvaguardia che si intendono adottare; solo nei casi di impossibile salvaguardia dei nidi, quelli danneggiati o distrutti dovranno essere sostituiti da altrettanti adeguati nidi artificiali e prodotta relativa documentazione;
2. presenza di numerosi nidi in locali chiusi (garage, magazzini, cantine e simili) che determini condizioni igieniche di pericolo per la salute di chi frequenta i suddetti locali. La condizione di pericolo dovrà essere verificata e certificata dalla Asl competente per territorio. La certificazione della Asl dovrà essere allegata alla richiesta di nulla osta in deroga da presentare al Dipartimento Tutela Ambientale, il quale potrà richiedere l'installazione di nidi artificiali sostitutivi in un luogo comunque vicino all'originario;

di dare mandato alla Polizia Locale e gli altri organi deputati al controllo, ai sensi di legge, di vigilare sulla corretta osservanza della presente Deliberazione e di applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa;

di dare mandato al Dipartimento Tutela Ambientale, affinché promuova ed avvii idonee campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della biodiversità urbana rivolte alla cittadinanza ed alle scuole, anche mediante il coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste, riguardo a comportamenti da privilegiare e azioni da porre in essere quali:

- il mantenimento delle aperture delle cavità dei coppi posti in prima fila nel rifacimento dei tetti;
- l'utilizzo di intonaci rugosi per agevolare la costruzione dei nidi di rondini e balestrucci sotto ai cornicioni degli edifici, ed il mantenimento dei medesimi sottotetti con un angolo retto di 90°;
- la disposizione di nidi artificiali sugli edifici esistenti, sulle facciate esposte a nord, est o nord-est per favorire la nidificazione dei rondini, anche in assenza di cavità in grado di ospitarne i nidi.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
O. Segnalini

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'8 giugno 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 giugno 2023.

Lì, 7 giugno 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani